

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

MODIFICHE APPORTATE NELLA SEDUTA DEL 12 LUGLIO 2010

TITOLO I

Organizzazione del Consiglio Comunale

CAPO I – Disposizioni preliminari

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione la gestione e il funzionamento del Consiglio comunale e degli altri Organi consiliari, nonché i diritti, i doveri e le funzioni dei Consiglieri comunali, secondo le disposizioni legislative e statutarie vigenti in materia.

Art. 2

(Interpretazione)

1. La risoluzione di questioni relative all'applicazione ed all'interpretazione del presente Regolamento è demandata al Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Vicepresidente e se del caso i Presidenti dei Gruppi consiliari consiliari e il Segretario Generale.
2. Su tutte le questioni che dovessero presentarsi nel corso delle sedute consiliari e non disciplinate dal presente Regolamento o dallo Statuto decide il Presidente sentito, il Vicepresidente.
Qualora la decisione del Presidente sia oggetto di contestazione la questione viene rimessa al Consiglio, sentito eventualmente il parere del Segretario Generale che può provvedere immediatamente o può rinviarla ad altra seduta.

Art. 3

(Entrata in carica dei Consiglieri)

1. I Consiglieri entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena viene adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione di eleggibilità e di incompatibilità degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, l'ineleggibilità o l'incompatibilità di coloro per cui sussista una di tali condizioni, procedendo immediatamente alla loro surrogazione.
3. Ad ogni consigliere comunale è rilasciata una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale cui sono inviate le comunicazioni istituzionali.

CAPO II – Presidente del Consiglio

Art. 4

(Presidente del Consiglio Comunale)

1. Durante la prima seduta consiliare, convocata dal Sindaco, la Presidenza del Consiglio spetta al Consigliere Anziano, fino all'elezione del Presidente. Successivamente si procederà con immediatezza alla elezione del Vice Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente; nel caso di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni suddette sono svolte dal Consigliere Anziano o, all'occasione, dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata ai sensi di legge, occupa il posto successivo. Spetta, altresì, al Vice Presidente la presidenza dell'Assemblea in caso di revoca, o decadenza del Presidente, fino all'elezione del nuovo Presidente.
3. Le cariche di Presidente e Vice Presidente del Consiglio comunale sono incompatibili con quelle di Presidente di Commissione consiliare.

Art. 5

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale ed ha il compito primario di tutelare i diritti e le prerogative dei Consiglieri, garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni e curando l'osservanza e la corretta interpretazione del presente Regolamento.
2. Il Presidente assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio Comunale facendo osservare il Regolamento e lo Statuto .
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi della Repubblica, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale:
In particolare:
 - a) redige l'ordine del giorno per la convocazione del Consiglio comunale, sentiti il Vicepresidente e presidenti dei gruppi anche in via informale;
 - b) concede la facoltà di parlare, dirige e modera le discussioni assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - c) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - d) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - e) mantiene l'ordine nella Sala consiliare disponendo sull'utilizzazione degli Agenti di Polizia Locale ivi assegnati;
 - f) ha facoltà di richiamare i Consiglieri e può sospendere o chiudere la seduta anche in caso di contrasti o dissidi tra consiglieri o tra questi e il pubblico facendo redigere motivato processo verbale;
 - g) promuove la programmazione delle attività del Consiglio e delle sue varie articolazioni, al fine di garantire le prerogative del Consiglio stesso e dei Consiglieri;

- h) attua ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni o documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorra, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interpellanze e interrogazioni ed emendamenti;
- i) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche per consentire a ciascun Consigliere nei limiti delle risorse a disposizione, l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
- j) assegna le questioni alle competenti Commissioni e controlla la presentazione delle decisioni nei tempi fissati;
- k) sovrintende al funzionamento degli Uffici del Consiglio comunale;
- l) governa le risorse assegnate per il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi;
- m) mantiene il dovuto coordinamento con il Sindaco, la Giunta e i diversi settori dell'Amministrazione;

- 4 Nell'ambito degli indirizzi generali formulati dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, il Presidente dispone con propri provvedimenti gli indirizzi specifici per la realizzazione delle iniziative programmate, ovvero l'effettuazione delle spese generali di funzionamento del consiglio, delle sue articolazioni e dei servizi di supporto. Sulla base degli atti di indirizzo presidenziali, il competente Responsabile di Servizio assume i provvedimenti gestionali di attuazione;
5. Il Presidente può richiedere al Sindaco, agli Uffici del Comune e agli Enti, Aziende e Società da esso dipendenti partecipate o controllate, atti, informazioni, pareri e relazioni sull'attività amministrativa, che devono essergli tempestivamente forniti.
6. Il Presidente dispone della Sala del Consiglio comunale anche quando in essa non si svolgono le riunioni del Consiglio, nel rispetto di un disciplinare predisposto d'intesa con il Sindaco. Dispone inoltre dei locali della Presidenza e degli uffici del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari.
7. Il Presidente è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Vicepresidente.

CAPO III – Gruppi consiliari

Art. 6

(Composizione ed organizzazione dei gruppi consiliari)

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare.
2. Ciascun Gruppo, ad eccezione di quello misto, **e dei gruppi che fanno riferimento a partiti rappresentati in Parlamento o in Consiglio regionale**, è costituito da almeno 3 Consiglieri, ai sensi dello Statuto comunale, salvo quanto ivi previsto; nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un Gruppo consiliare.
3. Entro la prima seduta del Consiglio Comunale successiva a quella d'insediamento, i Gruppi consiliari, costituiti in conformità ai precedenti commi, comunicano alla Presidenza i nominativi dei Consiglieri eletti **Presidente** e **Vice Presidente**. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente **del Consiglio Comunale** le variazioni della persona del **Presidente del gruppo** e del

Vice Presidente del gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato **Presidente del gruppo** il Consigliere “anziano” secondo la legge.

4. Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del **Presidente** del Gruppo *di cui intende fare parte (a cui si richiede l'ingresso)*. Tali dichiarazioni possono essere rese in corso di seduta di Consiglio Comunale.

5. Il Consigliere che si stacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi, acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un unico Gruppo misto che elegge al suo interno un **Presidente del gruppo** e un **Vice Presidente del gruppo**

Art. 7 (nuovo articolo)

(Risorse per il funzionamento dei gruppi consiliari)

1. Ai Gruppi Consiliari sono ~~forniti~~ *assegnati* locali arredati ed attrezzati *nei limiti della disponibilità degli uffici di Palazzo Mezzabarba*, rimanendo a carico dell'Amministrazione le spese per il materiale di cancelleria, per l'illuminazione, il riscaldamento e il telefono.
2. Per le ulteriori esigenze (acquisto o stampa di pubblicazioni, spese postali, organizzazione di convegni, rappresentanza e quant'altro possa essere necessario per il funzionamento e le iniziative dei Gruppi nell'ambito istituzionale di competenza), compreso l'acquisto di beni non di consumo da inventariare nel patrimonio comunale, i Gruppi Consiliari dispongono delle risorse complessivamente indicate ogni anno nella Relazione Previsionale e Programmatica che accompagna il Bilancio di Previsione e recepite nel Piano Esecutivo di Gestione.
3. Ai sensi dello Statuto è istituito, come autonomo intervento di spesa, un fondo per le attività istituzionali dei Gruppi Consiliari, regolarmente costituiti entro e non oltre la data di approvazione del Bilancio annuale di Previsione.
4. Per attività istituzionali dei Gruppi Consiliari si intendono quelle che consentono ai singoli Gruppi o Consiglieri di approfondire la conoscenza di problematiche relative alle proprie funzioni, nonché quelle relative alla pubblicizzazione delle iniziative politico-amministrative dei singoli Gruppi o Consiglieri.
5. **Per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, ogni Gruppo Consiliare fornisce, di volta in volta ed in via preventiva, al responsabile del Servizio Consiglio Comunale, comunicazione dell'attività o dell'acquisto di cui si richiede il finanziamento, accompagnata da preventivo di spesa. Detta comunicazione è sottoscritta dal rispettivo Presidente del gruppo e vistata dal Presidente del Consiglio Comunale. Il responsabile del Servizio Consiglio Comunale verificata la sussistenza dei requisiti di legge, adotta i conseguenti atti, per le attività di cui al comma 2. Successivamente il Presidente del gruppo presenta al responsabile del Servizio Consiglio Comunale dichiarazione sottoscritta attestante l'avvenuto svolgimento dell'attività o l'espletamento dell'acquisto, accompagnata da documentazione idonea e fiscalmente valida delle spese. Il responsabile del Servizio Consiglio Comunale, verificata la documentazione, procede alla liquidazione con mandato a favore del Presidente del gruppo consiliare.**
6. **A seguito di determinazione di impegno di spesa, è possibile ottenere – su esclusiva richiesta del Presidente del gruppo – anticipazione dalla Cassa Economale, al fine di affrontare la spesa preventivata.**
7. Il Fondo è annualmente ripartito fra i vari Gruppi Consiliari, in base a una quota fissa, uguale per ogni Gruppo, cui si aggiunge una quota variabile per ogni consigliere oltre al Presidente del gruppo. Gli importi delle quote – fissa e variabile – sono stabiliti annualmente dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione, con decisione assunta a maggioranza dei 2/3. Tale ripartizione rimane inalterata per l'esercizio di riferimento, anche a seguito di eventuali variazioni nella composizione dei Gruppi.

Art. 8

(Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari)

1. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, costituita dai Presidenti dei gruppi o dai loro Vice, si riunisce coordinata dal Presidente del Consiglio; ai lavori partecipa anche il Vicepresidente del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Gruppo è rappresentato dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, da altro Consigliere formalmente delegato. Ciascun Presidente del gruppo o un suo delegato rappresenta è portatore di tanti voti quanti sono i Consiglieri appartenenti al gruppo stesso
2. Le riunioni della Conferenza dei Presidenti dei gruppi sono valide se sono presenti i Presidenti dei gruppi che rappresentano la maggioranza dei Consiglieri in carica .
3. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi è convocata dal Presidente del Consiglio anche su richiesta del Sindaco o dei Presidenti dei gruppi rappresentanti almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri assegnati. Per questioni attinenti allo svolgimento dei lavori del Consiglio, può essere convocata anche nel corso della seduta del Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco viene preventivamente informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione; ha facoltà di partecipare senza diritto di voto e può farsi sostituire da un Assessore formalmente a ciò delegato. ~~Il Sindaco, o in sua vece il Vice Sindaco o un Assessore delegato, è tenuto a partecipare alla riunione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi quando essa è convocata per programmare i lavori del Consiglio Comunale.~~
5. **La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari collabora con il Presidente per garantire il buon funzionamento del Consiglio; esercita le funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente Regolamento da altri Regolamenti e da deliberazioni del Consiglio Comunale e dà attuazione a quanto ad essa è demandato dal Consiglio.**
6. **La Conferenza dei Presidenti dei gruppi opera altresì come Commissione Consiliare permanente ed ha competenza in materia di nomine, valutazione delle candidature ai fini della nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, istituzioni e società nonché in materia di gemellaggi e relazioni internazionali.**
7. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi può svolgere, congiuntamente alla Commissione Consiliare competente per materia, attività conoscitive su temi di particolare interesse cittadino.
8. Spettano alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi le decisioni, da assumersi all'unanimità, sul contingentamento dei tempi riservati ai Gruppi consiliari in ordine agli interventi dei singoli Consiglieri e sulle deroghe ai tempi degli interventi, disciplinati dall'art. 58 del presente Regolamento.
9. In caso di mancato accordo della Conferenza dei Presidenti dei gruppi, il Presidente, sentito il Vicepresidente, tenuto conto della natura complessa delle proposte di deliberazione o in caso di deliberazioni aventi contenuto omogeneo, può fissare i tempi limite per la discussione generale, per la presentazione degli emendamenti e per le dichiarazioni di voto. In tal caso, l'ammontare del tempo è ripartito tra i vari Gruppi tenendo conto della consistenza degli stessi.
10. Per le decisioni ed i pareri della conferenza dei Presidenti dei gruppi che comportino votazioni, ciascun Presidente del gruppo esercita il diritto di voto proporzionalmente al numero dei Consiglieri appartenenti al suo Gruppo. Il Presidente del Consiglio e il Vicepresidente non prendono parte alle votazioni.
11. Delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei gruppi viene redatto verbale delle decisioni, a cura del responsabile dell'Ufficio del consiglio o di altro dipendente dallo stesso designato. Tale verbale viene consegnato ai Presidenti dei gruppi prima dell'apertura dei lavori della seduta successiva e comunque entro 7 giorni.

Art. 9

(convocazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi)

1. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo sono convocate dal Presidente del Consiglio Comunale, che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. Il Presidente convoca la Conferenza dei Capigruppo su un determinato argomento quando sia deciso dalla Conferenza dei Capigruppo stessa o, entro 10 giorni, su richiesta del Sindaco o di almeno 1/3 dei Capigruppo.
3. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo sono convocate con almeno 48 ore di anticipo, riducibili a 24 per motivate ragioni d'urgenza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione.
4. Il Presidente può inoltre convocare la Conferenza dei Presidenti di gruppo con un anticipo minore di quello di cui al comma precedente quando sia deciso dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo stessa in una precedente riunione e di propria iniziativa per ragioni assolutamente non prevedibili.
5. Per ragioni connesse all'organizzazione dei lavori dell'adunanza, il Presidente del Consiglio Comunale può convocare, con breve anticipo, la Conferenza dei Presidenti di gruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio Comunale e la può riunire in qualsiasi momento dell'adunanza del Consiglio. Qualora la seduta sia già stata dichiarata aperta, il Presidente la sospende.
6. La convocazione avviene, di regola, nei modi previsti per le Commissioni permanenti ordinarie.
7. La convocazione e l'ordine del giorno della Conferenza dei Presidenti di gruppo per l'esame delle materie di competenza di cui all'art. 7 comma x) sono regolati dal successivo *articolo relativo alla Convocazione delle Commissioni ex 61*

CAPO IV - Commissioni consiliari

Art. 10

(Istituzione e competenze delle Commissioni permanenti)

1. 4.—Il Consiglio Comunale, entro 45 giorni dalla convalida degli eletti, istituisce nel proprio ambito le Commissioni Consiliari permanenti per materia (~~indicare le materie~~).
2. Le commissioni consiliari permanenti ordinarie hanno le seguenti competenze per materia:
 - a) Commissione I : Affari generali e Istituzionali,
 - b) Commissione II: Programmazione e Bilancio
 - c) Commissione III : Gestione del Territorio
 - d) Commissione IV : Politiche e Servizi Sociali
 - e) Commissione V : Politiche Culturali
 - f) Commissione VI : Politiche Ambientali
 - g) Commissione VII: Istruzione e Pari opportunità
3. 2.—La Commissione di Garanzia è disciplinata dallo Statuto Comunale.
4. 3.—Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può modificare l'articolazione delle competenze delle Commissioni. Il Presidente specifica e integra gli ambiti di competenza delle Commissioni medesime.

Art. 11
(Composizione delle Commissioni)

1. Ogni Commissione permanente è composta da un consigliere per ogni Gruppo Consiliare. Il numero sale a due per ogni gruppo costituito da almeno 10 Consiglieri e a tre per ogni gruppo costituito da almeno 20 Consiglieri.
2. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun componente ha facoltà di farsi sostituire nelle sedute da un altro Consigliere, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.

Art. 12
*(Costituzione delle Commissioni – Nomina e durata – Variazioni delle rappresentanze -
Surrogazioni)*

1. Ciascun Gruppo, entro cinque (5) giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti.
2. Le Commissioni permanenti restano in carica per l'intero mandato amministrativo. Le Commissioni speciali svolgono i lavori per la durata fissata dal Consiglio.
3. I Gruppi possono procedere a variazioni della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale.
4. Le Commissioni permanenti si considerano costituite all'atto della comunicazione della loro composizione effettuata in Consiglio dal Presidente del Consiglio comunale. Il Consiglio comunale ne prende atto con deliberazione formale.
5. I rappresentanti di ogni Gruppo in Commissione sono complessivamente portatori di tanti voti quanti sono i Consiglieri appartenenti al gruppo stesso. Conseguentemente, ogni Gruppo dovrà altresì comunicare come intende ripartire tali voti ponderati tra i propri commissari quando questi siano più di uno. Le dimissioni dalla carica di componente di ogni Commissione devono essere indirizzate al Presidente della Commissione e vanno comunicate anche al Presidente del Consiglio. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione nella prima seduta utile.
2. Fino all'adozione dell'atto di surroga le sedute delle Commissioni possono comunque svolgersi, nel rispetto dell'art. 66 del presente Regolamento.

Art. 13
(Elezione del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni)

1. La prima seduta delle Commissioni permanenti e speciali è convocata entro 20 giorni dalla data della presa d'atto dal Presidente del Consiglio Comunale, che la presiede fino alla elezione del Presidente della Commissione stessa.

1. Nella prima seduta la Commissione procede con votazioni separate e a voto palese alla elezione, tra i suoi componenti, del Presidente e del Vice Presidente.
Risultano eletti coloro che abbiano ottenuto, mediante voto plurimo, un numero di voti pari alla maggioranza dei componenti del Consiglio Comunale.
Fa eccezione la Commissione di Garanzia disciplinata dallo Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale rende noto la composizione delle Commissioni consiliari al Sindaco, alla Giunta, , ai Revisori dei Conti, agli Organismi di Partecipazione previsti dallo Statuto.

Art. 14

(Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni)

1. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare secondo la programmazione concordata con il Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente regola i lavori della Commissione, disciplina i dibattiti e tiene i contatti con il Presidente del Consiglio. Esercita le altre attribuzioni assegnategli dal Regolamento.
3. Il Vice Presidente della Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, la convocazione della Commissione deve essere effettuata dal Consigliere anziano.

Art. 15

(Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente di Commissioni)

1. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati separatamente dalla carica su proposta motivata di un numero di Membri della Commissione corrispondente ad almeno due quinti (2/5) dei componenti del Consiglio Comunale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta. La votazione è espressa mediante voto plurimo ai sensi dell'art 10, comma 5, del presente Regolamento. Fa eccezione la Commissione di garanzia disciplinata dallo Statuto.
3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione, il Vice Presidente provvede alla convocazione della Commissione per l'elezione del nuovo Presidente entro i dieci (10) giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni o della revoca per l'elezione del nuovo Presidente. La seduta per la nomina del nuovo Presidente è presieduta dal Vice Presidente. In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata nello stesso termine dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vice Presidente.
In caso di mancato rispetto dei termini la Commissione viene convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, che la presiede senza diritto di voto.

TITOLO II

DEI CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - Diritti di accesso, iniziativa e poteri di controllo

Art. 16

(Diritto di informazione e di accesso)

1. Il diritto di accesso si articola in diritto all'informazione, alla consultazione e al rilascio di copie di atti.
I Consiglieri Comunali esercitano il diritto di informazione e di consultazione degli atti rivolgendosi all'ufficio competente, che, salvo casi di accertata e motivata impossibilità, deve immediatamente fornire le informazioni o consentire la consultazione degli atti.
I Consiglieri hanno il diritto di ottenere informazione scritta o copia degli atti dall'ufficio competente o eventualmente dall'ufficio del Consiglio Comunale, dal Segretario Generale o dal Direttore Generale o dalle Società e Aziende partecipate e/o controllate ed Enti dipendenti, e dalle Società affidatarie di servizi pubblici locali e società concessionarie di servizi comunali.
Le copie o le informazioni richieste devono essere rilasciate immediatamente e comunque entro tre giorni dalla richiesta, da formulare per iscritto. , In casi particolari, motivati dalla complessità della pratica la richiesta deve essere soddisfatta entro e non oltre 30 giorni.
2. Tutte le copie di atti sono rilasciate in carta libera e possono essere rilasciate su richiesta del consigliere anche in via telematica, con esenzione a qualsiasi spesa e con l'espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
3. Ai sensi dell'art. 125 del D.lgvo 267/2000, sono trasmessi ai Capigruppo consiliari, entro la data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio i verbali delle riunioni, l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale recante gli estremi dell'atto e il relativo oggetto, con copia delle deliberazioni adottate e relativi allegati approvati con le deliberazioni medesime. I predetti elenchi sono trasmessi altresì a tutti i Consiglieri Comunali.
Le sole deliberazioni riguardanti l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche sono trasmesse ai Capigruppo senza gli allegati progettuali. Copia integrale di tutte le deliberazioni della Giunta Comunale è depositata presso l'Ufficio Giunta a libera visione di tutti i Consiglieri comunali.
Copia delle deliberazioni di Giunta è rilasciata ai Consiglieri che ne fanno richiesta, entro due giorni lavorativi decorrenti dalla data della richiesta.
4. Al fine di favorire il pieno esercizio del diritto di informazione l'amministrazione assicura ove possibile nel rispetto della normativa vigente l'accesso diretto di ciascun consigliere a banche dati detenute del comune tramite proprie credenziali di accesso
5. I consiglieri comunali nell'esercizio del proprio mandato hanno diritto di accesso a tutte le sedi e le strutture utilizzate dal comune per lo svolgimento di attività istituzionali o per erogazioni di servizi. L'esercizio di tale diritto avviene con modalità tali da non arrecare intralcio o disturbo allo svolgimento delle attività e da non violare i diritti di riservatezza degli utenti

Art. 17
(Diritto di iniziativa)

1. Ciascun Consigliere ha il diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni di legge e statutarie riservano alla competenza del Consiglio comunale.
2. Il diritto di iniziativa è esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a proposte già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, nonché tramite interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni.
3. ~~La proposta di deliberazione è inviata al Presidente che ne informa il Sindaco e ne trasmette copia al Dirigente del settore competente per l'espletamento dell'istruttoria. Il predetto Dirigente è comunque tenuto a fornire l'assistenza tecnica al Consigliere proponente per la formulazione della proposta.~~
I Consiglieri comunali hanno diritto a presentare proposte di deliberazione nelle materie di competenza del Consiglio comunale:
 - a) Le proposte di deliberazione devono essere formulate per iscritto e sottoscritte dal Consigliere proponente.
 - b) Le proposte di deliberazione sottoscritte dal Consigliere vanno presentate al Presidente del Consiglio che provvede immediatamente ad acquisirle al protocollo generale.
 - c) Il Presidente del Consiglio provvede ad inoltrare le proposte di deliberazione al Segretario generale per l'esame sotto il profilo della competenza dell'organo deliberante. Il Segretario generale esamina la proposta di deliberazione entro 10 giorni dalla data di protocollazione. Nel caso in cui non sussista la competenza del Consiglio comunale il Segretario generale esprime parere motivato e rinvia la proposta al Consigliere proponente.
 - d) Nel caso in cui sussista la competenza consiliare il Segretario generale trasmette la proposta di deliberazione ai Dirigenti competenti per l'espressione del parere di regolarità tecnica e contabile che devono essere apposti entro 10 giorni dal ricevimento.
 - e) Acquisiti i pareri di cui al comma precedente le proposte di deliberazione vengono trasmesse al Presidente del Consiglio comunale che ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale a cura della Segreteria generale.

Art. 18
(Facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio comunale)

1. La richiesta di convocazione del Consiglio, sottoscritta da almeno un quinto (1/5) dei Consiglieri assegnati ovvero dal Sindaco, è indirizzata al Presidente del Consiglio e comprende l'indicazione specifica ed esauriente degli argomenti da inserire nel programma dei lavori (art. 39, comma 2, del D. Leg.vo 267/2000).
2. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti (20) giorni decorrenti dall'acquisizione della richiesta al protocollo generale. Per motivi di urgenza, il Presidente del Consiglio provvede alla immediata convocazione del Consiglio.